



Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 31 maggio 2013, n. 23697

Misure di sicurezza - Personali - Reato di guida senza patente ex art. 6, L. n. 575/ 1965 - Persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione ancora in atto - Configurabilità - Sussistenza.

Il reato di guida di autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, di cui all'art. 6 Legge 31 maggio 1965, n. 575, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto. (Cass. Civi. Pen., sez. IV, 31 maggio 2013, n. 23697) - [RIV-1401P40] Art. 116 cs.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe B. S. è stato giudicato colpevole del reato di guida di un motociclo pur senza essere provvisto della prescritta patente di guida, siccome revocatagli ed essendo persona sottoposta a misura di prevenzione, nonchè mandato assolto per il reato di ricettazione e per quello di violazione degli obblighi inerenti misura di prevenzione, perchè il fatto non sussiste.
2. Avverso tale decisione ha proposto appello il difensore di fiducia, avv. E. P.. Rileva che il B. era stato sottoposto alla misura di prevenzione di pubblica sicurezza per anni due con provvedimento del 5 maggio 1997, notificato al prevenuto il 15 luglio 1997. Pertanto, al momento dell'accertamento, avvenuto il 16 agosto 2007, il B. "non doveva più essere sottoposto a tale misura...". Inoltre, ad avviso dell'esponente non vi è prova dell'avvenuta notifica al B. del provvedimento di revoca della patente, emesso il 27 luglio 1997.
3. Con ordinanza del 14 dicembre 2012 la Corte di Appello di Catania, qualificata l'impugnazione come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Il ricorso è fondato.

4.1. La giurisprudenza di legittimità e nel senso che il reato di guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente o dopo che la stessa sia stata negata, sospesa o revocata, di cui all'art. 6, L. 31 maggio 1965, n. 575, è configurabile solo nei confronti di persona sottoposta, con provvedimento definitivo, a misure di prevenzione ancora in atto (così, in un caso omologo a quello in esame, Sez. VI, n. 8910 del 6 dicembre 2007 - dep. 28 febbraio 2008, Madeo, Rv. 239815).

La sentenza impugnata dà atto che non c'è prova in atti di tale attualità, sicchè risulta per tabulas che la pronuncia di condanna è stata emessa in assenza di un presupposto essenziale per l'integrazione del reato ascritto all'imputato.

Trattandosi di reato per il quale risulta interamente decorso il termine di prescrizione (il cui estremo finale è da individuarsi nel 16 dicembre 2012, stante la ricorrenza della sospensione del termine per centoventi giorni), va pronunciato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. (*Omissis*) **[RIV-1401P40] Art. 116 cs.**